



## CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE 2014/2015

*Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale*

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole il territorio della Provincia di Bologna è sottoposto a regime di caccia programmata sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, con i limiti definiti dalle presenti integrazioni provinciali.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nelle Aziende Venatorie e negli Appostamenti Fissi, l'attività venatoria si svolge nel rispetto dei calendari venatori vigenti, con le modalità previste nel programma annuale delle attività, nei regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie.

Nelle Aree di Rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e di addestramento e allenamento dei cani si svolge a norma dei regolamenti approvati dai competenti organi degli Ambiti Territoriali stessi.

Nei territori di pre-Parco (aree contigue) l'attività venatoria e l'addestramento cani potranno essere esercitati se e in quanto previsti da apposito regolamento predisposto dall'Ente Parco.

PERIODI DI ESERCIZIO VENATORIO		
Specie	Ambiti Territoriali di Caccia dal al	Aziende Faunistico Venatorie dal al
<b>Cornacchia grigia</b> ( <i>Corvus corone cornix</i> )	01/09/14 – 12/01/15	01/09/14 – 12/01/15
<b>Ghiandaia</b> ( <i>Garrulus glandarius</i> )	01/09/14 – 12/01/15	01/09/14 – 12/01/15
<b>Gazza</b> ( <i>Pica pica</i> )	01/09/14 – 12/01/15	01/09/14 – 12/01/15
<b>Tortora</b> ( <i>Streptopelia turtur</i> )	1, 4 e 7 settembre 2014	1, 4 e 7 settembre 2014
Per la <b>Tortora</b> il carniere giornaliero è di 15 capi		
<b>NB:</b> I periodi di inizio e fine caccia, per le specie non riportate, sono quelli indicati in Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 325/2014. Il <b>Merlo</b> ( <i>Turdus merula</i> ) si caccia solo a partire da domenica 21 settembre		
Per le specie <b>Starna e Pernice rossa</b> la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali secondo le prescrizioni degli stessi e con l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.		

## ORARI

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia all'**avifauna migratoria** è consentita:

- da appostamento: da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- vagante: dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

## GIORNATE, FORME E ORARI DI CACCIA

Le giornate di caccia consentite ogni settimana, nel rispetto del calendario venatorio regionale, con l'esclusione del martedì e del venerdì sono:

- a) dal 16 aprile 2014 (mercoledì) al 15 marzo 2015 (domenica) cinque giornate settimanali per la **caccia di selezione agli ungulati** consentiti dal calendario venatorio regionale in aggiunta a tutte le altre forme di caccia, compreso il periodo delle giornate fisse, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
- b) dal 1° settembre (venerdì) al 18 settembre 2014 (venerdì) esercizio venatorio nelle giornate fisse di lunedì 1° settembre e poi giovedì e domenica di ogni settimana con termine alle ore 13 per la **sola caccia da appostamento** alla fauna selvatica migratoria consentita;
- c) il 21 settembre (domenica), 25 settembre (venerdì), 28 settembre (domenica), 2 ottobre (venerdì), e 5 ottobre (domenica) 2014 esercizio venatorio nelle sole giornate fisse indicate, con termine alle ore 13, per la **caccia da appostamento o vagante** a fauna selvatica migratoria e stanziale, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera f);
- d) dal 21 settembre (domenica) al 5 ottobre 2014 (domenica), per chi esercita l'esercizio venatorio **con l'uso del falco**, caccia solo nelle giornate fisse di domenica e giovedì di ogni settimana, con **inizio alle ore 13 e termine al tramonto**, alla fauna selvatica migratoria e stanziale;
- e) dal 6 ottobre (venerdì) al 7 dicembre 2014 (domenica), tre giornate settimanali a scelta per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e stanziale;
- f) dal 1 ottobre (venerdì) al 30 novembre 2014 (domenica), possono essere usufruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, da un'ora prima dell'alba al tramonto;
- g) dal 8 dicembre (venerdì) al 31 dicembre 2014 (venerdì), tre giornate settimanali a scelta per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e alle specie stanziali consentite;
- h) dal 1° gennaio (venerdì) al 31 gennaio 2015 (sabato) tre giornate settimanali fisse secondo quanto richiesto da ciascun ATC e AFV per la **caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e alle specie stanziali consentite.

Relativamente alla Beccaccia sono integralmente recepite le prescrizioni della Deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012 per la salvaguardia delle popolazioni svernanti in occasione di eventi climatici avversi (gelo).

## LIMITAZIONI RELATIVE AGLI ATC

Nel territorio degli ATC BO1, BO2 e BO3 si applicano le seguenti limitazioni:

- 1) per la **lepre** è consentito l'abbattimento di **non più di sette capi nella stagione**;
- 2) la caccia a **starna** e **pernice rossa** chiuderà anticipatamente il 26 ottobre 2014 (domenica). Gli abbattimenti di starna e pernice rossa dovranno essere segnalati al Centro servizi ATC entro 24 ore dall'abbattimento compilando l'apposito modulo scaricabile sul sito [www.atcbologna.org](http://www.atcbologna.org) o reperibile presso il Centro servizi ATC e inviandolo tramite fax (051/6388454) o e mail ([centroservizi@atcbologna.it](mailto:centroservizi@atcbologna.it)).
- 3) ATC BO 1: divieto di utilizzo delle **mute di cani** per la caccia (solo addestramento)
- 4) **giornate fisse nel mese di gennaio**:
  - ATC BO 1: giovedì, sabato e domenica
  - ATC BO 2: giovedì, sabato e domenica
  - ATC BO 3: mercoledì, sabato e domenica

## CACCIA ALLA VOLPE

La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:

- a. dal 21 settembre (domenica) al 7 dicembre 2014 (domenica) prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore;

- b. dal 1° ottobre 2014 (mercoledì) al 31 gennaio 2015 (sabato) caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita;
- c. dal 21 settembre 2014 (domenica) al 31 gennaio 2015 (sabato) prelievo da appostamento (fisso o temporaneo con uso obbligatorio del capanno prefabbricato) con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1 del 2008.

### CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

La caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata) si svolgerà negli ATC BO2 e ATC BO3 e nelle AFV dal 19 ottobre 2014 (domenica) al 18 gennaio 2015 (domenica).

L'abbattimento del cinghiale, con riguardo alla classe d'età e ai periodi di prelievo secondo quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, può avvenire, all'interno dei contingenti di prelievo assegnati, tramite una qualsiasi delle forme consentite: caccia individuale di selezione e caccia collettiva. E' consentito l'utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi o per garantire l'incolumità delle persone fra i conduttori dei cani e i capi posta, nella caccia in braccata, e il conduttore del cane limiere e le poste, nella caccia in girata. In ogni altro caso l'uso è vietato a norma del comma 5 dell'art. 13 della Legge 157/92.

A coloro i quali praticano in qualsiasi forma la caccia al cinghiale è vietato detenere e usare cartucce a munizione spezzata.

### PRELIEVO SELETTIVO DI CAPRIOLO, CERVO, DAINO E CINGHIALE

I periodi di prelievo, le modalità, le giornate settimanali saranno quelli previsti, per specie, sesso e classe d'età, in Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.325/2014,. L'avvio degli abbattimenti è comunque subordinato all'emanazione dell'atto provinciale che indica i limiti quantitativi e la suddivisione per sesso e classi d'età, ripartiti per distretto e AFV, unitamente alle prescrizioni per il prelievo.

Il prelievo del **cervo**, con abbattimenti o catture, oltre che nei tradizionali distretti di gestione ACATE, dovrà essere effettuato ovunque si segnalino piccoli nuclei o gruppi in colonizzazione di zone non idonee, con l'obiettivo di una completa eradicazione del cervo dalle aree non vocate, tali zone saranno indicate nell'atto di approvazione del piano di prelievo 2014/2015 unitamente ai contingenti da prelevare.

E' consentito il tiro selettivo agli ungulati unicamente ad animali che si trovino entro una **distanza massima** di 200 metri con l'eccezione del cervo per il quale la distanza massima è di 300 metri.

Ai sensi del Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna (Regolamento regionale n. 1/2008) non è consentito l'uso delle **carabine semiautomatiche** per la caccia di selezione, è quindi possibile utilizzare solo armi con canna ad anima rigata monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), oppure a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in quest'ultimo caso, dell'uso esclusivo in azione di caccia della canna ad anima rigata.

Gli ATC possono, con proprie disposizioni, adottare le misure gestionali ritenute più idonee al fine di migliorare la **percentuale di realizzazione del piano di abbattimento** degli ungulati (unificare aree di prelievo, assegnare allo stesso cacciatore più classi d'età, consentire doppie assegnazioni, consentire spostamenti tra diversi distretti e zone di prelievo, ecc.).

Durante le operazioni di **recupero di ungulati feriti** è consentito l'utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi e per garantire l'incolumità delle persone tra il conduttore di cane da traccia e chi collabori al recupero ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Regolamento provinciale n. 35/2011. Il conduttore abilitato di cane da traccia, potrà farsi accompagnare dal proprio ausiliare abilitato per il recupero durante la caccia di selezione, è vietato qualsiasi utilizzo del cane per lo scovo e la seguita venatoria della fauna.

Ai sensi dell'8° comma dell'art. 56 della L.r. 8/94, per la realizzazione di **altane** è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle Aziende venatorie, e il parere preventivo della Provincia (Servizio Tutela e Sviluppo Fauna) e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente (Comune).

Si auspica un sempre maggior utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

## ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Il divieto di addestramento e allenamento cani, dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato, è da intendersi limitatamente ai terreni con colture in atto.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del calendario venatorio regionale è consentito l'utilizzo **di mute di cani da seguita**, composte da 4 a 6 esemplari della stessa razza, riconosciute da un giudice ENCI a seguito di prova di lavoro. Tali mute potranno operare secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e approvato dalla Provincia.

L'addestramento è consentito dal 17 agosto (domenica) al 18 settembre (giovedì) compresi dalle ore 7 alle ore 20. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre (lunedì) e il 21 settembre (domenica), l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

## CARNIERE

Il carniere, giornaliero e stagionale, per ciascuna specie è quello previsto in Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n.325/2014, Calendario venatorio regionale.

## INTEGRAZIONI INERENTI IL TESSERINO VENATORIO

E' obbligatorio marcare il **deposito** in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non è riscontrabile appresso al cacciatore. Nel caso degli ungulati non occorre marcare il deposito.

Nel caso si eserciti la caccia nella **stessa giornata** in ambiti diversi (ATC, AFV, ATV) il cacciatore è tenuto a compilare un altro riquadro del tesserino regionale per l'esercizio venatorio.

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti.

**Il cacciatore che abbia ritirato dal Comune di residenza uno o più tesserini aggiuntivi quando è in attività di caccia deve avere con sé tutti i tesserini, anche quello/i esaurito/i.**

## FORME DI CACCIA SPECIFICHE

### *Nell'ATC BO 1 dal 8 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015*

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe.

#### **Su tutto il territorio:**

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio;

**Esclusivamente** in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona, Collettore Zena, torrente Ghironda in Comune di Angola dell'Emilia a nord della Via Emilia si possono esercitare le seguenti forme di caccia:

- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio;  
- **caccia vagante alla beccaccia**, solo sino al 19 gennaio (lunedì), da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma.

### *Nell'ATC BO 2 dal 8 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015*

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe e al cinghiale.

#### **Nel territorio a Nord della Via Emilia (pianura):**

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio;

**Esclusivamente** nelle paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso  
si possono esercitare le seguenti forme di caccia:

- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio;
- **caccia vagante alla beccaccia**, solo sino al 19 gennaio (lunedì), da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma.

**Nel territorio a Sud della Via Emilia (collina e montagna):**

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio;
- **caccia vagante alla Beccaccia**, solo sino al 19 gennaio (lunedì), in tutto il territorio a sud della Via Emilia, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, è vietata la detenzione e l'uso di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia.
- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio, **da praticarsi esclusivamente** in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta;

**Nell' ATC BO 3 dal 8 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015**

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla volpe e al cinghiale.

**Su tutto il territorio:**

- caccia **da appostamento** alla sola fauna migratoria in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio;
- **caccia vagante alla Beccaccia**, solo sino al 19 gennaio (lunedì), in tutto il territorio dell'ATC, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, è vietata la detenzione e l'uso di munizioni a proiettile unico per fucile con canna ad anima liscia.
- **caccia vagante** in tre giornate per settimana, a scelta sino al 31 dicembre (mercoledì) fisse in gennaio, **da praticarsi esclusivamente** in stagni (maceri esclusi), laghi naturali e artificiali, negli alvei e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Samoggia, Lavino, Reno, Setta, Limentra di Treppio;

**PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO**

Il cacciatore può accedere al terreno di caccia **non più di due ore prima** dell'inizio dell'attività venatoria.

La caccia da appostamento temporaneo deve essere praticata esclusivamente con l'uso del capanno. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno. I residui derivanti dall'esercizio venatorio vanno rimossi al termine dell'attività.

Il cacciatore, se richiesto dal proprietario o dal conduttore del fondo, è tenuto a fornire le proprie generalità.

In appostamento di caccia fisso o temporaneo, per l'utilizzo dei richiami vivi è ammesso il principio del comodato: l'utilizzatore dovrà essere munito di copia del documento di detenzione dei richiami.

Per la **caccia da appostamento**, fisso o temporaneo, **ai corvidi** è consentito l'utilizzo, fatte salve le condizioni di sicurezza, di armi di calibro 222 Remington, 223 Remington, 22-250, 220 Swift caricate con cartucce con proiettile idoneo ad elevata fragilità all'impatto (tipo Sierra varmint, Hornady V-Max oppure SX, Speer TNT, Barnes VLC, ecc), con tiro esclusivamente su animali posati sul terreno e in presenza di idoneo para palle.

Gli **apprestamenti per la caccia di selezione agli ungulati** realizzati a terra, anche con materiali reperiti in loco, non sono considerati appostamenti temporanei. Tali apprestamenti vanno rimossi al termine della stagione venatoria.

### AZIENDE VENATORIE

**Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (ATV) dal 1° settembre 2014 (lunedì) al 31 gennaio 2015 (sabato)**

Caccia alle specie e nelle forme consentite, con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in cinque giornate a scelta per settimana fino al tramonto.

**Le Aziende faunistico-venatorie (AFV)** provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime, al calendario venatorio regionale e al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

### ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai fini della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del Regolamento regionale 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo o da altana, deve indossare **un gilet con inserti arancioni ad alta visibilità anteriori e posteriori, o un cappello di colore arancione ad alta visibilità. La condizione minima che soddisfa la prescrizione è quella di una fascia ad alta visibilità portata sul cappello.** Gli eventuali inserti o fasce ad alta visibilità devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.

Per **armi con canna ad anima liscia** sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di: cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore ai 4 mm, è quindi consentito l'uso di pallini sino al numero 0 (zero) compreso della numerazione italiana;

sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga portata (tipo "over 100");

sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con proiettile unico a chi non partecipi alle forme di caccia al cinghiale o alla caccia alla volpe.

È vietato l'utilizzo del **fucile con canna ad anima rigata** salvo a chi stia praticando la caccia agli ungulati nelle diverse forme consentite, a chi sia a caccia alla volpe e a chi stia praticando la caccia da appostamento ai corvidi.

Le **squadre** per la caccia alla volpe che operano dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 devono comunicare la loro composizione alla Provincia e possono avere sino a un massimo di due **invitati**.

Sono vietate le pasturazioni finalizzate ad agevolare il prelievo venatorio.

Il prelievo venatorio della **Beccaccia** verrà sospeso, su tutto il territorio provinciale, in caso di eventi climatici avversi così come stabilito e con le modalità previste dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1419 del 1 ottobre 2012 richiamata dal calendario venatorio regionale al punto 3.5.

### UTILIZZO DI MUNIZIONI NON CONTENENTI PIOMBO

In tutto il territorio provinciale, ai sensi dell'art.9 comma 4 del calendario venatorio regionale D.G.R. n.325/2014, è **vietato** utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati (acque lentiche) nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne. Questo elenco è esaustivo nel senso di limitare la norma alle fattispecie elencate, e solo a queste. I maceri, le pozze di abbeveramento e simili sono esclusi dal divieto. Sono esclusi altresì i fiumi e i canali (acque lotiche).

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE					
	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
	FLOREALI	Coltivazioni il cui fiore o la pianta sono base di reddito	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati sotto stretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
2	IN SERRA	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NO	NO	NO
3	IN VIVAIO	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la loro completa rimozione	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
4	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
5	VIGNETI E FRUTTETI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica:  ☞ <i>Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine</i>	NO Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	E' consentito a frutto raccolto per lo scovo della selvaggina. E' consentito a frutto raccolto per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i>  – Con frutti pendenti	NO	E' consentito solo per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i>  – Dopo la raccolta	E' consentita per la caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria con l'assenso del proprietario e per la caccia vagante solo lungo la capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purchè entrambi gli appezzamenti privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito in capezzagna con fucile scarico e aperto. E' possibile inoltre accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE					
	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
5 bis	CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfalciate e rastrellate	Dal 1° al 30 ottobre divieto di caccia in forma vagante. Consentita: caccia da appostamento alla migratoria	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita, con fucile scarico e aperto
6	RIMBOSCHIMENTI	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto	E' consentita dopo i 3 anni se non tabellato a divieto e con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere a Nord della direttrice Via Bazzanese - via Emilia (pianura)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 15 ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per la raccolta del capo abbattuto con fucile scarico e aperto
		Erba medica ed altre foraggere a Sud della direttrice Via Bazzanese - via Emilia (collina e montagna)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 1° ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto
8	COLTURE SPECIALIZZATE DIVERSE	Fragola, soia, zucchine, zucca, orticole in genere.	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
		Terreni destinati all'allevamento ittico quando non siano tabellati a divieto di caccia. Il tabellamento potrà essere apposto o rimosso dall'allevatore anche quotidianamente per esigenze di produzione / lavorazione.	SI	SI	SI
		Canapa	NO	E' consentito per lo scovo o il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo



MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE					
	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
9	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale.	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (fondo della scolina e banchine non coltivate).	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Girasole, colza, ravizzone.	NO ad eccezione delle capezzagne, delle tagliate e delle scoline ai margini degli appezzamenti.	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Mais, sorgo e saggina	NO ad eccezione delle tagliate. E' consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto.
10	COLTURE ERBACEE DA SEME		NO	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
11	TERRENI ARATI	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI
12	TERRENI COPERTI DA STOPPIE O RESIDUI DI FINE RACCOLTA		SI	SI	SI
13	TERRENI DISMESSI DALLA PRODUZIONE E COLTURE A PERDERE	Set aside, terreni dismessi dalla produzione, colture a perdere anche in consociazione (con almeno due essenze seminate)	SI	SI	SI
14	TUTTE LE ALTRE COLTURE NON SPECIFICATE COMPRESO COLTURE DA SOVESCIO		SI	SI	SI

**N.B.**

**- per fucile scarico e aperto si intende:**

1. armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera di cartuccia
2. armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
3. armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto

Non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

**PANNELLI SOLARI** si ricorda che è vietata la caccia a meno di 100 metri dalle installazioni di tali pannelli ed è vietato lo sparo con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione dei pannelli.